



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



C.A.P. 75025 - piazza A. Moro, 1

Telefono 0835 9019275 – Fax 0835 972114

Partita IVA 0111210779

www.policoro.basilicata.it

UFFICIO DEL SINDACO

**PROT.N.19160
DEL 16-06-2023**

ORDINANZA N.10130 DATA 16-06-2023

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA PRESENZA DI UNGULATI NELLA ZONA LIDO – ADOZIONE MISURE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’

IL SINDACO

PRESO ATTO CHE

pervengono all’Amministrazione comunale numerose segnalazioni di presenza di cinghiali selvatici allo stato brado ed in branchi non solo nelle aree rurali e in particolare zona lido, ma anche nelle zone periferiche adiacenti del territorio del Comune di Policoro vengono segnalati avvistamenti di ungulati anche di grossa taglia che si avvicinano a colture, nuclei abitati e, purtroppo, a strade di scorrimento di una certa importanza compromettendo così la sicurezza della circolazione oltre che delle stesse colture;

CONSIDERATO che dall'eccessiva moltiplicazione dei cinghiali, il cui aumento numerico è totalmente fuori controllo, possono derivare rischi di danni al bestiame di allevamento, danni alle colture agricole, potenziali attacchi all'uomo e di conseguenza può scaturire un pericolo effettivo all'incolumità pubblica;

CONSIDERATO CHE tale presenza è causa di disagio ed allarme per la sicurezza della cittadinanza, in quanto la presenza di detti animali, in particolare nelle ore serali, è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale con potenziali rischi per la sicurezza sia degli automobilisti e motociclisti (spesso invadono la carreggiata) sia dei frequentatori delle aree verdi;

CONSIDERATO che si aggiunge a tale rischio anche quello di carattere sanitario dal momento che tale specie è soggetto a numerose malattie virali, batteriche e parassitarie che possono contagiare altre specie animali e l’uomo stesso;

ACCERTATO che tali animali sono considerati pericolosi ai sensi della Legge n. 150/1992 (inclusi nell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19.04.1996 come modif. da articolo 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26.04.2001 che indica le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

PRESO ATTO che

- l'articolo 1 del citato Decreto prevede che *“Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo”*
- tra gli animali pericoli inclusi nell'ambito di applicazione del suddetto articolo 1 rientrano tutti gli esemplari selvatici tra cui gli ungulati “suidi” appartenenti alla specie cinghiale (*sus scrofa*)

CONSIDERATO che la Peste suina africana è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce maiali e cinghiali, ma non è trasmissibile agli esseri umani e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

TENUTO CONTO che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata (maiali e cinghiali) e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo sia direttamente che indirettamente in modo significativo sulla produttività del settore agricolo;

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO, nelle more di strategie programmatiche più ampie a livello regionale, emanare un'Ordinanza contingibile ed urgente per definire le azioni da intraprendere per la tutela dell'incolumità;

CONSIDERATO CHE, pur tenendo in debito conto l'importanza della tutela della biodiversità e vista la complessità della gestione della specie del cinghiale, è necessario comunque un'urgente attuazione di tutte le forme di prevenzione che la Legge consente, al fine di mitigare gli impatti negativi che la specie esercita;

CONSIDERATA la sicurezza dei cittadini quale obiettivo primario dell'Amministrazione comunale;

VISTE E RICHIAMATE:

il R.D. n. 773/1931 in materia di pubblica sicurezza la Legge n. 157/1992 in materia di fauna selvatica; l'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per tutto quanto sopra esposto, allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, nonché per la sicurezza della circolazione stradale.

È FATTO DIVIETO NELLA ZONA LIDO DI ALIMENTARE GLI UNGULATI “SUIDI” SPECIE CINGHIALE “SUS SCROFA” NON IN CATTIVITÀ, ANCHE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L’ABBANDONO DI ALIMENTI E SCARTIALIMENTARIA TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2023.

E si ricorda che il foraggiamento dei cinghiali è espressamente vietato dalla Legge.

A chiunque, in caso di avvistamento di cinghiali, singoli o in branchi, di mantenere una distanza di sicurezza minima di 30 metri a tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti e interne al tessuto urbano di provvedere alla rimozione di cespugli ed erbe infestanti, nonché a tenere una buona manutenzione per quanto riguarda siepi e recinzioni, avendo cura di rimuovere i materiali di risulta.

ORDINA ALTRESI’

il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate dalla caccia, da praticarsi di norma selettivamente mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA (istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 157/1992, al fine di una migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e per motivi sanitari.

AUTORIZZA

allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, nonché per la sicurezza della circolazione stradale, la cattura di cinghiali selvatici allo stato brado che siano potenzialmente pericolosi in quanto sconfinando dai loro *habitat* naturali si avvicinano all’abitato, nella zona lido del Comune di Policoro, il posizionamento sperimentale di apposite gabbie da allocare nella zona lido, secondo l’allegata planimetria al verbale di riunione del 14-06-2023 da parte della ditta affidataria (Rondinella Giuseppe di Ripacandida) di tale servizio con decorrenza dal 19 giugno p.v. e per i successivi 10 giorni, ponendo a carico della ditta tutte le misure di sicurezza dell’area individuata, anche con idonea cartellonista.

Dare atto che per le restanti n.2 gabbie/chiusini autorizzate dalla Regione Basilicata (competente ai sensi dell’art.19 della Legge n.157/1992) il posizionamento e la gestione delle stesse rimane in carico all’operato/cacciatore individuato dall’ATC B sig. Vittorio Manolio, il quale dovrà porre in essere tutte le misure di sicurezza dell’area individuata in sede di incontro del 14-06-2023, anche con apposita cartellonistica, a far data dal 19 giugno p.v., per un periodo di due mesi, così come concordato con la Regione Basilicata.

INCARICA

per l’attuazione di tali operazioni di cattura e, se necessario, di abbattimento il personale della Ditta suddetta specializzata e previamente individuata ed incaricata dal settore competente che per le operazioni di cattura:-i nominativi dei soggetti individuati per attuare le operazioni di cattura saranno preventivamente comunicati all’Ufficio Tecnico del Comune di Policoro le operazioni di cattura avverranno attraverso la collocazione di gabbie, secondo quanto stabilito con il verbale di incontro del 14-06-2023 all’interno di aree individuate come da planimetria allegata al medesimo.

DISPONE

che tutte le operazioni di cattura e abbattimento dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica ed interrotte immediatamente in caso di avverse condizioni climatiche o di situazioni particolari che possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone, liberando il Comune di Policoro da ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose che si possano verificare prima, durante e dopo lo svolgimento degli interventi stessi.

L'inottemperanza alla presente Ordinanza, fatta salva l'applicazione di altre sanzioni penali e/o amministrative previste dalla Legge in materia, è punita ai sensi dell'articolo 74 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Matera entro 30 giorni e al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza:

alla Prefettura di Matera

alla Regione Basilicata

al Servizio Veterinario ASM di Matera

al Comando Polizia Locale Policoro

al Comando Stazione Carabinieri Policoro

al Commissariato di P.S. di Policoro

all'Ufficio Tecnico servizio ambiente del Comune di Policoro

alla Ditta Rondinella Giuseppe di Ripacandida

alla Ditta Manolio Vittorio di Policoro

Tutti i cittadini sono invitati a collaborare segnalando al Comando Polizia Locale di Policoro tutte le situazioni di pericolo.

Il Sindaco

F.to Avv. BIANCO Enrico

*Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
Art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Policoro, lì 16 Giugno 2023

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE V*

F.to Ing. DEMARCO Salvatore Pietrantonio

Parere di regolarità contabile

Art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Policoro, lì 16 Giugno 2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Vitale Ivano